



## **Il presidente del Tribunale respinge la domanda del Crédit agricole e della JPMorgan Chase diretta a impedire la pubblicazione della decisione della Commissione relativa all'intesa EURIBOR**

*Le banche sostengono che l'insieme della descrizione dell'infrazione doveva essere occultato, vale a dire che la Commissione doveva astenersi da ogni pubblicazione di tale decisione*

La Commissione europea, con decisione del 7 dicembre 2016<sup>1</sup>, ad oggi non pubblicata, ha inflitto ammende per un importo pari a EUR 485 milioni al Crédit agricole, alla JPMorgan Chase e ad un'altra banca per la loro partecipazione ad un'intesa relativa agli strumenti derivati sui tassi di interesse in euro (EURIBOR). Le banche avrebbero concluso intese su elementi di determinazione del prezzo degli strumenti derivati e si sarebbero scambiate informazioni delicate in violazione delle norme dell'UE relative alle pratiche anticoncorrenziali.

Il Crédit agricole e la JPMorgan Chase hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; il procedimento è pendente (cause T-113/17 e T-106/17).

Parallelamente, il Crédit agricole e la JPMorgan Chase hanno avviato una discussione con la Commissione relativamente alla pubblicazione di tale decisione allo scopo di identificare le informazioni riservate che non dovevano figurare nella decisione pubblicata.

Il Crédit agricole sosteneva, in particolare, che la Commissione doveva occultare l'insieme della descrizione della sua infrazione fin quando il giudice dell'Unione non avesse statuito sul suo ricorso nella causa T-113/17. La JPMorgan Chase sosteneva, a sua volta, che la Commissione doveva astenersi da ogni pubblicazione della decisione fino a quando il giudice dell'Unione non avesse statuito sul suo ricorso nella causa T-106/17.

La Commissione, con decisioni del 27 aprile 2018<sup>2</sup>, ha respinto, in sostanza, le domande di trattamento riservato.

Il Crédit agricole e la JPMorgan Chase hanno proposto ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale avverso tali decisioni (cause T-419/18 e T-420/18) e, allo stesso tempo, hanno depositato alcune domande di provvedimenti provvisori dirette alla sospensione dell'esecuzione di tali decisioni e, in sostanza, a che la decisione della Commissione che constata l'intesa non sia pubblicata fino alla conclusione del giudizio di annullamento promosso avverso tale decisione.

Nelle sue odierne ordinanze, il presidente del Tribunale respinge le domande di provvedimenti provvisori.

Egli rammenta innanzitutto che misure provvisorie possono essere concesse solo se gli argomenti dei ricorrenti non appaiono privi di serio fondamento. In materia di tutela provvisoria di informazioni

<sup>1</sup> Decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo [Caso AT.39914 - Strumenti derivati sul tasso d'interesse dell'euro (EIRD)].

<sup>2</sup> Decisione C(2018) 2743 final della Commissione, del 27 aprile 2018, relativa alle obiezioni alla divulgazione delle informazioni mediante pubblicazione, e decisione C(2018) 2745 final della Commissione, del 27 aprile 2018, sull'opposizione relativa alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione.

riservate, non è sufficiente affermare che tali informazioni abbiano carattere riservato. Occorre, infatti, dimostrare che si possa sostenere che, *prima facie*, le informazioni abbiano effettivamente carattere riservato.

Il presidente del Tribunale constata in seguito che l'interesse di un'impresa, alla quale la Commissione ha inflitto un'ammenda per violazione del diritto della concorrenza, a che i dettagli dell'infrazione a questa addebitata non siano divulgati al pubblico, non merita nessuna tutela particolare, tenuto conto dell'interesse del pubblico a conoscere il più ampiamente possibile i motivi di ogni azione della Commissione. Inoltre, si deve ricercare un equilibrio tra la necessità di pubblicare una decisione che constata un'infrazione, al fine di fornire alle vittime dell'infrazione elementi per ottenere un risarcimento, e la necessità di tutelare il segreto professionale o il segreto commerciale.

Il presidente del Tribunale sottolinea che l'argomento dei ricorrenti, secondo il quale il principio della presunzione di innocenza si opporrebbe ad ogni pubblicazione della decisione che constata l'infrazione o comporterebbe l'occultamento dell'insieme della descrizione dell'infrazione, non può, *prima facie*, essere accolto. Infatti, egli ricorda che gli atti delle istituzioni dell'Unione beneficiano di una presunzione di legittimità e producono effetti giuridici fintantoché non sono stati revocati, annullati o dichiarati invalidi.

**Pertanto, il presidente del Tribunale conclude per l'infondatezza, *prima facie*, delle domande proposte dalle banche circa il trattamento riservato e respinge quindi le domande di provvedimenti provvisori.**

---

**IMPORTANTE:** Il Tribunale emanerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva. Un'ordinanza relativa ai provvedimenti provvisori non pregiudica l'esito dell'azione principale. Contro una decisione del presidente del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi al presidente della Corte.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle ordinanze ([T-419/18 R](#) e [T-420/18 R](#)) è pubblicato sul sito CURIA*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*